

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Variante alla concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente (Bacino del T. Pellice) in Comune di Luserna San Giovanni, in misura di litri/sec max 9,5 e medi 4,2 ad uso produzione di beni e servizi e civile assentita alla Turati Idrofilo S.p.a.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 181-7230/2016 del 21/03/2016;
Codice Univoco: TO-S-10157

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(...omissis...)
DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Turati Idrofilo S.p.a. - P.IVA 07243840019 - con sede legale in Luserna San Giovanni Via I Maggio n. 242 la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente (Bacino del T. Pellice) in Comune di Luserna San Giovanni a scopo produzione di beni e servizi e civile, rilasciata con D.D. n. 990-50294/2012 in data 03/12/2012;

In rapporto al citato provvedimento di concessione la domanda di cui sopra comporta la richiesta di variazione dei termini di concessione come di seguito descritto:

- *aumento della portata complessiva derivata nella misura di l/s massimi 9,5 e l/s medi 4,2 di cui:
l/s massimi 9,0 e l/s medi 4,0 ad uso produzione di beni e servizi
l/s massimi 0,5 e l/s medi 0,2 ad uso civile*
- *aumento del volume complessivo derivato a mc 180000 di cui:
mc 178000 ad uso produzione di beni e servizi
mc 2000 ad uso civile;*

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) per effetto di quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2. la concessione preferenziale di cui alla D.D. n. 990-50294/2012 del 03/12/2012 ed il relativo disciplinare sottoscritto in data 03/12/2012 Rep. n. 14597 devono intendersi revocati;

4) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 24/03/2016

"(...omissis...)"

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, trattandosi di sorgente caratterizzata da una portata media annua superiore a 10 l/s, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari al 10 per cento della portata istantanea della sorgente.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

(...omissis...)"